Il perimetro gestionale ammesso a regolazione tariffaria nel Metodo Tariffario (MTR) previsto da ARERA

Nei documenti precedenti alla Deliberazione 443/2019 ARERA aveva fornito una puntuale definizione delle attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti - al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità medesima ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato - contestualmente prevedendo che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento, come poi indicato all'articolo 5 comma 3.

All'articolo 1 comma 2 della Deliberazione si legge:

Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

La chiarezza nella definizione del perimetro – di per sé piuttosto vago per come definito sopra – è migliorata dalla definizione delle Attività esterne al ciclo integrato dei RU, riportate nell'allegato alla Deliberazione 443/2019.

Esse sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- *raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;*
- *derattizzazione;*
- *disinfestazione zanzare;*
- *spazzamento e sgombero della neve;*
- *cancellazione scritte vandaliche;*
- *defissione di manifesti abusivi;*

Genova: via A.Negrone 9 | Alessandria: via Trotti 93 | Milano: piazza Emilia 5 | Sanremo: corso Raimondo 163 | info@gruppodelfino.it | www.gruppodelfino.it
Delfino&Partners SpA | Sede legale: via A.Negrone 9 16153 Genova | tel. +39 0131 52794 | fax +39 0131 52698 | P.Iva 01469790990 | cap. soc. i.v. 420.000 €

• *gestione dei servizi igienici pubblici;*

• *gestione del verde pubblico;*

• *manutenzione delle fontane*.

La miglior definizione delle attività del perimetro gestionale ammesso a regolazione tariffaria da parte dell'Autorità era stata fornita con DCO 713/2018, al punto 9. ARERA stessa sosteneva che "*La definizione del perimetro del servizio è fondamentale al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dalla tariffa*"; seguiva una tripartizione delle attività svolte dal soggetto gestore, indicate come segue:

a) attività che costituiscono il servizio base della raccolta e trasporto;

b) altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al servizio base, altrimenti denominati nei contratti di affidamento come servizi integrativi, addizionali, personalizzati etc.;

c) altre attività esterne al settore dei rifiuti urbani, non ricomprese nella raccolta e trasporto e i cui costi non sono coperti dalla tariffa, in quanto non costituiscono attività regolate.

In relazione alle attività di cui alla lettera a) che costituiscono il servizio base della raccolta e trasporto, l'Autorità è orientata a considerare le seguenti:

I. spazzamento e lavaggio strade: comprensiva delle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad uso pubblico e di parcheggio, nonché del lavaggio del suolo pubblico, strade, piazze e marciapiedi;

II. raccolta e trasporto, comprensiva delle operazioni di:

i. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;

ii. raccolta differenziata di rifiuti urbani;

iii. raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione dei contenitori;

iv. raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti urbani;

v. raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree cimiteriali, compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione;

vi. raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso pubblico;

vii. gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di isole ecologiche;

viii. comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative al servizio di raccolta e trasporto;

ix. vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento e contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio;

x. raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento;

xi. commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata;

xii. trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni, ai sensi dell'articolo 193, comma 11 del TUA;

xiii. trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni, ai sensi dell'articolo 193, comma 11 del TUA;

III. attività di gestione tariffe all'utenza, che include le operazioni di:

i. accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso;

ii. gestione del rapporto con l'utenza tramite sportelli o call center.

In relazione alle altre attività di cui alla lettera b), si tratta di attività che di norma vengono effettuate dal gestore del servizio su richiesta e che non sono esplicitamente incluse tra quelle cui si applica il metodo tariffario; esse sono di norma remunerate a parte dall'utente che ne fa richiesta oppure dall'ente locale. In relazione a tali attività si distinguono:

I. attività integrative richieste dall'ente locale:

i. servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici;

ii. servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi;

iii. raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche;

iv. pulizia e manutenzione caditoie stradali (quando non effettuate dal gestore del Servizio Idrico Integrato);

II. attività integrative richieste dal singolo utente:

i. raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato;

ii. raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi;

iii. servizi di ritiro ingombranti che richiedano l'impiego di mezzi non ordinari;

iv. rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata;

v. rimozione amianto da utenze domestiche.

Per quanto riguarda infine le attività di cui alla lettera c), altre attività esterne al ciclo integrato, esse non sono riferibili al servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti: per queste si ritiene che sia possibile fare riferimento a quelle esplicitate nell'allegato alla Deliberazione 443/2019, viste sopra.

Simone Pellegrin

Delfino & Partners